

## STUDIO ASSOCIATO STORTI

di Dott. Mattia Storti, Rag. Paolo Storti e Rag. Enrica Zoetti Via Martiri di Belfiore, 28/C - 46042 Castel Goffredo (Mn) Cod. Fisc. e P.Iva 01690030208 Tel. 0376 770159 • Fax 0376 771300

email: segreteria@studiostorti.eu - PEC: studiostorti@legalmail.it

Castel Goffredo, 14 marzo 2023

#### Circolare nº 03

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.208,40 euro	4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.077,12 euro	4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di	fino a 52.190 euro	24%	24,48%
età non superiore ai 21 anni)	da 52.190 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21	fino a 52.190 euro	23,25%	23,73%
anni	da 52.190 euro	24,25%	24,73%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 12 del 1**° **febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l'incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2022	2023
	Titolare di partita Iva	26,23%	26,23%
Non pensionato o iscritto ad altra	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
gestione pensionistica	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	<b>→</b>	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	<b>→</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	<b>→</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	<b>→</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:  • 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta  • 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

## SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro

per la generalità delle società

516,46 euro

per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

## Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

## Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

#### Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "*Erario*" e indicando, quale annualità, il 2023, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

#### Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

## SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA

Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei crediti energetici e gasetici del secondo semestre 2022.

Si tratta di un nuovo adempimento secondo il quale, a pena di decadenza dal beneficio, i beneficiari dei crediti per energia elettrica e/o gas relativi al secondo semestre 2022, devono comunicare una serie di dati per permettere all'Agenzia delle entrate di tenere traccia dei crediti ancora utilizzabili.

Tale comunicazione va effettuata quindi solo se alla data del 16 marzo 2023 residuino importi da compensare. Diversamente il contribuente non avrà alcun obbligo.

In particolare, sarà necessario comunicare:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata in calce alla presente informativa;
- l'importo della spesa agevolata (casella "Importo di riferimento");
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.



Il provvedimento precisa che l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.



### Riassumendo:

Soggetti obbligati	Beneficiari del <i>bonus</i> energia	
Contenuto della comunicazione	Credito del terzo e quarto trimestre 2022 non compensato	
Scadenza della comunicazione	16 marzo 2023	



Nessuna comunicazione è invece necessaria se il credito è stato ceduto a terzi e solo limitatamente al credito ceduto (se fosse ceduto il solo credito dei mesi di ottobre e novembre e non quello di dicembre per questo ultimo vige comunque l'obbligo di comunicazione in caso di mancata compensazione al 16 marzo 2023).

La comunicazione va trasmessa in via telematica utilizzando la modulistica appositamente approvata.

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo, ovvero l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Nel caso in cui, in mancanza di comunicazione, si provvedesse ugualmente dal 17 marzo alla compensazione il modello F24 verrà scartato.

Di seguito si riporta la tabella con le percentuali del credito riconosciuto per ciascuna tipologia di agevolazione.

Codice credito	Importo di riferimento	Importo credito maturato
6968	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6969	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6970	ammontare della spesa agevolata	pari al 15% dell'importo di riferimento
6971	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6983	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6984	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6985	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6986	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6987	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento
6993	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6994	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6995	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6996	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6972	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento

# NELLA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RIENTRANO ANCHE LE LIQUIDAZIONI IVA

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 (i cosiddetti "avvisi bonari"), con il pagamento della sanzione ridotta al 3% in luogo di quella ordinaria del 10%.

Tale definizione è consentita:

- per le contestazioni relative alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, nonché per le comunicazioni relative alle medesime annualità, recapitate dal 1° gennaio 2023;
- per le contestazioni ricevute prima del 1° gennaio 2023, che a tale data erano già oggetto di rateazione non decaduta, in questo caso indipendentemente dall'annualità.

Il pagamento di tali avvisi, definiti in maniera agevolata, può avvenire in 20 rate trimestrali; per la definizione delle rateazioni in corso è possibile estendere il piano di rateazione, dalle precedenti 8 rate, a 20 rate trimestrali.

#### Gli avvisi di contestazione Iva

Con la risoluzione n. 7/E/2022 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per estendere il perimetro applicativo della definizione agevolata; in particolare, in tale documento si è affermato che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in commento anche le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette Lipe), di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

L'Agenzia delle entrate precisa infatti che, malgrado non si tratti formalmente di liquidazioni automatizzare delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, le sanzioni applicabili così come le modalità di pagamento sono nella sostanza le medesime.

Conseguentemente, afferma l'Agenzia delle entrate, è egualmente possibile fruire della definizione agevolata al 3% prevista dalla Legge di Bilancio, compresa la possibilità di ricalcolo degli avvisi di irregolarità già oggetto di rateazione e non decaduti.

Per le modalità con le quali procedere alla definizione agevolata si applicano le regole previste per la definizione degli avvisi bonari.

Si invita la clientela di Studio a prende visione di tale interessante possibilità di definizione; in particolare, si invitano coloro che hanno in corso una rateazione (non scaduta) a provvedere al ricalcolo del piano ovvero a contattare lo Studio per farsi assistere in tale attività.

# NUOVO REGIME *PATENT BOX*: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E/2023 e il provvedimento prot. 52642 del 24 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti e introdotto modifiche alla nuova disciplina *patent box*, di cui all'articolo 6, D.L. 146/2021 e s.m.i.

## **Nuovo regime Patent Box**

L'attuale *patent box* è un regime agevolativo opzionale che consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di brevetti industriali, disegni e modelli e software protetti da *copyright*, di beneficiare di una deduzione fiscale, ai fini Irpef/Ires e Irap, maggiorata del 110% in relazione alle spese sostenute per la ricerca e sviluppo dei beni immateriali impiegati, direttamente o indirettamente, nelle attività d'impresa.

## Periodo di applicazione

La circolare chiarisce che il nuovo *patent box* può essere applicato **a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021**, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021.

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dunque, il nuovo regime *patent box* si applica a partire dal periodo d'imposta 2021, mentre per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021.

## Transito dal vecchio al nuovo regime

La circolare chiarisce che i contribuenti che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio delle Entrate presso il quale la procedura è pendente, purché non sia stato ancora sottoscritto l'accordo con l'Agenzia e anche qualora il contribuente abbia presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

È fatta salva la possibilità di permanere nel precedente regime di *patent box*, a condizione che sia stata validamente esercitata un'opzione relativa ai periodi d'imposta antecedenti al 2021.

#### Soggetti beneficiari

Tra i chiarimenti da segnalare sotto il profilo soggettivo ci sono i seguenti:

- l'accesso all'agevolazione comporta l'utilizzo diretto o indiretto dei beni agevolabili nell'attività d'impresa, dunque, non si può considerare "utilizzato" un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale ma che non è impiegato nei processi aziendali;
- possono accedere al nuovo regime patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene
  immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza (licenziatari) che conferisca loro il
  diritto allo sfruttamento economico, previo sostenimento di tutti i costi, assunzione dei rischi e
  titolarità dei risultati e nel rispetto di ogni requisito di Legge;
- possono accedere all'agevolazione i consorzi o le imprese consorziate, a seconda che il consorzio effettui autonomamente attività di R&S o che riaddebiti i costi sostenuti alle consorziate;

• nel caso di **contratti di rete**, possono accedere al nuovo *patent box* le imprese aderenti (in caso di rete-contratto) oppure la rete (in caso di rete-soggetto).

#### Attività rilevanti

La circolare, recependo il contenuto della risposta a interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, conferma che i c.d. **costi pass through**, sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di R&S rilevanti e meramente riaddebitati all'investitore sono agevolabili fino a concorrenza dell'ammontare degli stessi.

Il provvedimento ha inoltre esteso l'ambito territoriale delle attività da cui originano le spese di R&S ai Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del D.M. 4 settembre 1996.

## Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Per quanto riguarda i disegni e modelli la circolare precisa che i **disegni e modelli non registrati** sono agevolabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, il meccanismo premiale, che consente di recuperare i costi sostenuti fino all'ottavo periodo d'imposta precedente, è possibile soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale mediante registrazione.

Per quanto riguarda i *software* protetti da *copyright*, è possibile beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la Siae o presso altri enti o organismi pubblici, purché la registrazione produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la Siae.

Infine, la circolare precisa che il primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire del l'agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche essere successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.

In tal caso la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

#### Termini di esercizio dell'opzione

L'accesso al nuovo regime *patent box* è subordinato all'esercizio di un'opzione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

La circolare precisa che l'opzione può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come "dichiarazione tardiva" oppure come "dichiarazione integrativa/sostitutiva" di quella già trasmessa nei termini.

L'opzione può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. "remissione in bonis" ex articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate precisa, al punto 11.2, che per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione idonea, ai fini di godere della c.d. "penalty protection",

**può essere apposta entro 6 mesi** dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, ivi intendendosi anche la data di presentazione della tardiva o integrativa/sostitutiva.

## Cumulo col credito d'imposta R&S

La circolare, confermando la **cumulabilità tra nuovo** *patent box* e **credito d'imposta R&S** *ex* **L. 160/2019** (quest'ultimo in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020), stabilisce che il risparmio fiscale da *patent box* rappresenta una "*sovvenzione*" e come tale deve essere dedotto dalla base di calcolo del credito d'imposta R&S in base alla c.d. "*regola della nettizzazione dei costi*".

In caso di applicazione del nuovo regime *patent box* ai medesimi costi che hanno concorso al credito R&S dei periodi 2020 e seguenti, è necessario provvedere al ricalcolo dei crediti per tener conto della "*sovvenzione*" *patent box* e alla relativa **restituzione**, **senza sanzioni** e interessi, di quanto eventualmente già fruito in eccesso.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2023 AL 15 APRILE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2023 al 15 aprile 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

## **SCADENZE FISSE**

#### Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

## Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

## Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

## 16 marzo

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo:
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi:
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

## Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

#### Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale

vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2023 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

#### Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2022, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

## **ACCISE** – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

#### Certificazione unica

Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2022. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

## Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2022 dalle società di capitali.

#### Invio dati per dichiarazione precompilata

Entro oggi scade l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2023 o 730/2023, da parte dei soggetti obbligati.

## 20 marzo

#### Versamento contributi Enasarco

Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2022.

# 27 marzo

## Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

# 31 marzo

## Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

## Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2022 sulle parti comuni degli edifici condominiali.

## Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2023.

#### Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

## Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

#### Modello EAS

Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2022.

#### **FIRR**

Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO STORTI